

**FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA LIGURIA**

**TARIFFE PER I COLLAUDI STATICI DELLE STRUTTURE**

I Consigli degli Ordini degli Ingegneri della Liguria;

— in attuazione dell'orientamento unitario concordato in sede di Federazione nella riunione del 10 dicembre 1993 in materia di tariffazione dei collaudi statici,

— premesso che l'Art. 5 della vigente Tariffa Professionale prevede che gli onorari per i collaudi statici delle strutture (ai sensi della Legge 5.11.1971 N. 1086 siano stabiliti a discrezione.

DELIBERANO

— che il compenso spettante all'Ingegnere Collaudatore sia definito in funzione dell'importo delle opere, con l'applicazione della seguente tabella, quale minimo inderogabile, e con l'osservanza delle note che la corredano. Per importi intermedi si procederà per interpolazione lineare.

**TARIFFE PER I COLLAUDI STATICI**

A) Strutture in cemento armato, c.a.p. e composte in acciaio e calcestruzzo				B) Strutture metalliche			
1 Milioni	2 Strutture normali	3 Strutt. speciali o Strutture in zona sismica	4 Strutture speciali in zona sismica	1 Milioni	2 Strutture normali	3 Strutt. speciali o Strutture in zona sismica	4 Strutture speciali in zona sismica
fino a 30	900.000	1.170.000	1.521.000	fino a 30	1.000.000	1.300.000	1.690.000
fino a 40	1.050.000	1.365.000	1.775.000	fino a 40	1.150.000	1.495.000	1.944.000
fino a 50	1.200.000	1.560.000	2.028.000	fino a 50	1.350.000	1.755.000	2.282.000
fino a 100	1.800.000	2.340.000	3.042.000	fino a 100	1.900.000	2.470.000	3.211.000
fino a 150	2.300.000	2.990.000	3.887.000	fino a 150	2.300.000	2.990.000	3.887.000
fino a 200	2.650.000	3.445.000	4.479.000	fino a 200	2.800.000	3.640.000	4.732.000
fino a 250	3.050.000	3.965.000	5.155.000	fino a 250	3.250.000	4.225.000	5.493.000
fino a 300	3.300.000	4.290.000	5.577.000	fino a 300	3.650.000	4.745.000	6.169.000
fino a 400	3.900.000	5.070.000	6.591.000	fino a 400	4.550.000	5.915.000	7.690.000
fino a 500	4.450.000	5.785.000	7.521.000	fino a 500	5.400.000	7.020.000	9.126.000
fino a 600	5.050.000	6.565.000	8.535.000	fino a 600	6.100.000	7.930.000	10.309.000
fino a 700	5.700.000	7.410.000	9.633.000	fino a 700	6.850.000	8.905.000	11.577.000
fino a 800	6.250.000	8.125.000	10.563.000	fino a 800	7.500.000	9.750.000	12.675.000
fino a 900	6.800.000	8.840.000	11.492.000	fino a 900	8.100.000	10.530.000	13.689.000
fino a 1000	7.450.000	9.685.000	12.591.000	fino a 1000	8.800.000	11.440.000	14.872.000
fino a 1500	10.200.000	13.260.000	17.238.000	fino a 1500	11.500.000	14.950.000	19.435.000
fino a 2000	12.850.000	16.705.000	21.717.000	fino a 2000	13.850.000	18.005.000	23.407.000
fino a 3000	17.800.000	23.140.000	30.082.000	fino a 3000	19.700.000	25.610.000	33.293.000
fino a 4000	22.350.000	29.055.000	37.772.000	fino a 4000	26.100.000	33.930.000	44.109.000
fino a 5000	26.650.000	34.645.000	45.039.000	fino a 5000	32.150.000	41.795.000	54.334.000
oltre	0,30%	0,39%	0,51%	oltre	0,35%	0,46%	0,59%

N.B. colonne 1 = Valore in milioni di lire delle strutture collaudate

colonne 2 = Valore strutture normali

colonne 3 = Valore strutture normali + 30% per strutture speciali o strutture in zona sismica

colonne 4 = Valore colonna 3 + 30% per strutture speciali in zona sismica

\* oltre = s'intende l'eccedenza dei 5 miliardi (v. nota 11)

NOTE COMPLEMENTARI

- 1 - Il collaudo consiste nella verifica dell'efficienza statica della costruzione, accertata con controlli, prove di carico e tutti i mezzi d'indagine che il collaudatore riterrà necessari.
- 2 - Il collaudo statico di strutture portanti va effettuato nel rispetto dei termini e con le modalità previste dalle leggi e norme vigenti, con prove di carico ed eventualmente di altro tipo eseguita in rapporto ai dati di progetto e con particolare riferimento alle strutture essenziali ed al loro comportamento elastico. L'elaborato di collaudo comprenderà una relazione illustrativa dell'opera, i verbali delle visite, delle operazioni e delle prove effettuate ed il relativo certificato di collaudo.
- 3 - Gli onorari spettanti al collaudatore sono determinati in base al costo dell'opera, quale risulta dalla liquidazione del conto finale al lordo dell'eventuale ribasso od aumento d'asta nonché della revisione prezzi, e vanno applicati al costo delle sole strutture portanti, compresi gli scavi di fondazione.
- 4 - Per importi di lavoro inferiori a 30 milioni gli onorari saranno quelli relativi ai 30 milioni.
- 5 - Quando il collaudo sia affidato in corso d'opera esso comprenderà anche visite periodiche, nel numero e con la frequenza necessaria a giudizio insindacabile del collaudatore durante lo svolgimento dei lavori: in questo caso il compenso sarà aumentato del 30%.
- 5 - Per il collaudo statico di ponti, viadotti e strutture speciali sarà applicato un aumento del 30%, rispetto alle colonne 2.
- 7 - Per strutture in zona sismica sarà applicato un aumento nella misura del 30%, rispetto alle colonne 2.
- 8 - Per strutture speciali in zona sismica sarà applicato un aumento del 30% rispetto al valore delle colonne 3.
- 9 - La revisione dei calcoli, se ritenuta opportuna dall'ingegnere collaudatore, sarà compensata secondo l'Art. 19/f della Tariffa Professionale vigente.
- 10 - Il collaudatore ha diritto inoltre a richiedere un compenso accessorio per vacanze e spese con applicazione degli Articoli 4,6 e 13 della tariffa vigente (D.M. 11/VI/1987 di adeguamento della Legge 2 marzo 1949 n. 143), tenendo presente che l'onere delle prove effettuate per il collaudo è a diretto carico del committente.
- 11 - Per opere di importo superiore a 5 miliardi, alla parte eccedente vengono applicate le percentuali fisse dell'ultima riga della tabella.
- 12 - Si precisa che l'importo delle opere strutturali da assumere a base del calcolo dell'onorario a percentuale, è quello relativo all' "*intera struttura collaudata*", e cioè tutta la struttura che concorre all'individuazione dello schema statico complessivo, ivi compresi i movimenti di terra e le opere accessorie. A titolo di esempio se viene realizzato soltanto un solaio poggiante su travi, pilastri e fondazioni preesistenti, la responsabilità del collaudatore copre anche queste strutture preesistenti, che richiedono un controllo da parte sua. Pertanto l'importo delle opere riguarda tutte le strutture, comprese quelle preesistenti: in caso contrario ciò deve essere espressamente dichiarato nella relazione di collaudo.
- 13 - Qualora mancassero elementi certi per la determinazione del valore delle strutture, potrà essere assunto per gli edifici residenziali o simili, un importo pari al 25-30% del costo totale dell'opera come definito ai punti 3-12, o definito a discrezione dal collaudatore o comunque, negli altri casi, un valore determinato attraverso l'applicazione di parametri correnti.